



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 30

Mosciano Sant'Angelo li 04.05.2020

Oggetto : Mercato settimanale del mercoledì in Piazza A. Saliceti limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari . Revoca parziale dell'ordinanza n. 19 del 09.03.2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.”*

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;*
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;*
- *Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;*
- *Il decreto legge 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt. 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere di ordinanza sindacale sul punto, così recano: "2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente." "1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.";*
- *Da ultimo in ordine di tempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 di proroga della efficacia pressochè integrale delle varie misure di prevenzione volte a ridurre il contatto sociale;*

Vista:

- *l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- *l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- *l'ordinanza n° 54 del 3 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-*

associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.;

Considerato che :

- il ripetuto D.P.C.M del 10 Aprile 2020 in materia di misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, stabilisce all'art. 1, comma 1 lett. z) che " *sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari* " ;
- la circolare del ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 27.03.2020 chiarisce come " *nei mercati, sia all'aperto sia coperti , può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari , nonché, sempre ai sensi del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. Nel permanere il generale divieto di ogni forma di assembramento, resta altresì ferma, in tutti i casi sopra indicati, la necessità che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione degli accessi e degli orari di apertura.*

Valutata l'esigenza di riavviare l'attività mercatale, limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari, nel rispetto del piano di sicurezza predisposto e allegato alla presente ordinanza, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguenti potenziali contagi;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

DISPONE

1. L'approvazione/adozione del Piano di sicurezza allegato alla presente ordinanza;
2. E' revocata parzialmente la propria precedente ordinanza n. 19 del 09.03.2020 e di conseguenza la riapertura del mercato settimanale del mercoledì a partire dal 06 maggio 2020 da svolgersi in Piazza A. Saliceti dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e con la presenza di soli generi alimentari, secondo le modalità che seguono e nel rispetto del piano adottato:
 - a. è consentita la vendita di soli generi alimentari, con esclusione, quindi, della vendita di generi diversi quali, a titolo solo esemplificativo, piante e fiori,
 - b. è consentita la partecipazione ai soli titolari di posteggio fisso ed ai produttori agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli abituali frequentatori del mercato, nei limiti dei posteggi disponibili secondo le disposizioni e dimensioni indicate nell'allegata planimetria ;
 - c. gli addetti alla vendita, non più di due operatori per ogni posteggio, sono tenuti a:
 - indossare appositi DPI - Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);

- rispettare la distanza interpersonale minima di un metro ed a farla rispettare anche agli avventori;
 - messa a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- d. l'accesso all'area mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
 - e. gli avventori, sia in attesa d'ingresso all'area mercatale che all'interno dell'area stessa, sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione ed a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;
 - f. gli avventori sono tenuti a seguire un percorso obbligato, delimitato da transenne e nastro bianco rosso, con accesso da Via G. Marconi e da via Della Stazione ed uscite separate su via N. Pompizii, via F. Rossi, via G. De Benedictis e via Campo dei Fiori ;
 - g. All'uscita sarà collocato a cura della ditta Diodoro Ecologia contenitori per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine;
 - h. al fine di evitare assembramenti, l'accesso sarà regolato da personale addetto (volontari della Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, ecc.) sotto la sorveglianza del personale della Polizia Municipale;
 - i. Il Comandante della Polizia locale o suo delegato coordinerà sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile ed altre associazioni, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

INFORMA

le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite - con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per altri illeciti;

- in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 richiamato in premessa;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;

- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone:

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

2. sia notificato il presente provvedimento al Segretario generale e a tutti i dirigenti per la sua esecuzione;

3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza :

- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Direzione provinciale dell'Ausl;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale;
- Protezione Civile di Mosciano Sant'Angelo ;



IL SINDACO

Giuliano GALIFFI

PIANO DI SICUREZZA DEL MERCATO SETTIMANALE

In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanze ministeriali e regionale recanti "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.*" al fine di poter consentire la riapertura del mercato settimanale, di seguito si elencano le procedure da adottare per lo svolgimento.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE:

- nel mercato settimanale del Mercoledì, che si svolgerà in Piazza A. Saliceti a partire **dal giorno 06 maggio 2020 dalle ore 07.30 alle ore 13.30**, sarà consentita la vendita di soli generi alimentari con esclusione, quindi, della vendita di generi diversi quali, a titolo solo esemplificativo, piante e fiori;
- gli operatori commerciali dovranno installare il proprio banco non prima delle ore 7.00. L'apertura al pubblico dovrà avere luogo alle ore 7.30 e la chiusura alle ore 13.00. E' fatto obbligo di lasciare libera l'area di ingombri e rifiuti entro e non oltre le ore 13.30 del medesimo giorno.
- e' autorizzato il trasferimento dei posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Solo temporaneamente e per tale circostanza, i banchi mercatali verranno dislocati come indicati nell'allegata planimetria ed assegnati d'ufficio in prima seduta poi successivamente riassegnati in considerazione dell'anzianità e delle presenze maturate dai commercianti interessati ;
- potranno svolgere attività di vendita solo i banchi attrezzati e autonomi dal punto di vista igienico-sanitario;
- tra un banco e un altro dovrà essere assicurato lo spazio vuoto **non inferiore a metri 3,00**. In ciascun posteggio, inoltre, gli operatori dovranno essere in numero non superiore a due unità rispettando il distanziamento tra loro di almeno un metro ;
- i clienti non potranno servirsi da soli, ma dovranno essere serviti, uno solo per volta, dagli operatori commerciali sempre nel rispetto della distanza interpersonale. ;
- per ridurre il tempo di attesa a particolari categorie di utenti potrà essere data priorità di accesso agli ultrasessantacinquenni, ai disabili e alle donne in stato di gravidanza o con minori al seguito. E' consentito l'accesso ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani ;
- l'area mercatale sarà transennata, in modo da delimitare stabilmente l'area individuando varchi di accesso separati da quelli di uscita, così come indicati nella planimetria allegata.
- alle uscite saranno collocati a cura della ditta Diodoro Ecologia contenitori per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine ;
- sarà predisposta sorveglianza pubblica anche con l'ausilio di volontari di Protezione Civile e Associazione Carabinieri, al fine di verificare il rispetto delle distanze sociali (pari almeno ad 1 metro) e del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- per venditori e compratori, sarà previsto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine a copertura di naso e bocca ;
- La capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale dovrà essere non superiore a n. 2 acquirenti per ogni postazione di vendita .
- Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale, al mancato rispetto delle norme sul distanziamento

sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate.

In caso di perduranti criticità il mercato verrà chiuso fino a cessata emergenza .



IL SINDACO

Giuliano GALIFFI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuliano Galiffi". The signature is fluid and cursive, written over the printed name.